REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Paola BRIGUORI	Consigliere
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere relatore
Antonio PALAZZO	Consigliere
Flavia D'ORO	Primo referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello, in materia pensionistica, iscritto al **n. 60744** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Campania n. 2 del 2.1.2023;

promosso da:

MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA, c.f.: 8024729058, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, al Viale dell'Esercito, 186, p.e.c.: previmil@postacert.difesa.it ed ivi domiciliato, rappresentato e difeso, in virtù di decreto dirigenziale di Direttore del II Reparto, dott.ssa Daniela Natale, c.f.: NTLDNL69T43H501Q, in data 10.05.2022, protocollato

in Corte dei conti al n. SCEN_LEA-SCCLA-0028908 del 26.05.2022 e registrato in data 17.06.2022 al n. 1666;

-Appellante -

contro

XXX, nato a XXX il XXXX;

- Appellato -

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITA, nell'udienza del 19 novembre 2025, svolta con l'assistenza del segretario, Dott.ssa Giuseppina Di Maro, la relazione del relatore Cons. Giuseppina Mignemi; assenti l'appellante e l'appellato.

FATTO

1. XXX proponeva ricorso innanzi alla Sezione territoriale di questa Corte per vedersi riconosciuta dipendente da causa di servizio l'infermità "*Astrosinovite cronica lesione del corpo e del corno anteriore menisco esterno ginocchio sinistro*", ai fini del futuro riconoscimento della pensione privilegiata.

2. Si costituiva il Ministero della difesa deducendo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice amministrativo; l'inammissibilità del ricorso per la carenza di domanda amministrativa, per la mancanza di un provvedimento amministrativo e per la carenza di interesse ad agire; il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa; il difetto di giurisdizione sulla domanda di equo indennizzo; la legittimazione passiva del Comitato di Verifica; nel merito, l'infondatezza del ricorso.

3. La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per la

Campania, con la sentenza parziale n. 2 del 2.1.2023, respingeva le questioni pregiudiziali e si riservava di disporre una c.t.u., con separata ordinanza.

4. Il Ministero della difesa impugnava la ridetta sentenza, rassegnando le seguenti conclusioni: *"(...) si chiede all'Illustrissima Corte adita: in riforma della sentenza n. 2/2023 del Corte dei conti per la Regione Campania:*

"*1) in rito, che dichiari il difetto di giurisdizione del giudice pensionistico adito;*

1) sempre in rito, che dichiari la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, e che si chiami in causa l'INPS, quale amministrazione competente per legge a corrispondere il trattamento pensionistico privilegiato al Sig. XXX;

2) in via pregiudiziale, che dichiari l'inammissibilità del ricorso di primo grado per violazione dell'art. 153 lett. b) del codice di giustizia contabile e per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., oltre che per violazione di legge e precisamente degli artt. 167 e 168 e 67 del DPR n. 1092/1973;

3) *con vittoria delle spese di giudizio nella misura forfettaria pari ad un minimo di € 800,00*.".

5. All'udienza del 19 marzo 2025, il Presidente, sentito il Collegio, constatata l'assenza del difensore di parte appellante, rinviava, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., la trattazione del giudizio iscritto al n. 60744 all'udienza del 19 novembre 2025, ore 10.00.

Ordinava alla Segreteria di dare comunicazione dell'estratto del verbale all'appellante, con l'onere di notificarlo alla controparte con l'avvertimento che se non fosse comparso alla nuova udienza, l'appello sarebbe stato

dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

6. All'udienza del 19 novembre 2025, l'appellante e l'appellato non comparivano.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va rilevato che, all'udienza del 19.3.2025, la Sezione, rilevata l'assenza del difensore dell'appellante, pronunciava ordinanza a verbale, rinviando la trattazione - ai sensi dell'art. 196 c.g.c. - all'udienza del 19.11.2025.

L'ordinanza a verbale era ritualmente comunicata dalla segreteria di questa Sezione alla parte appellante.

2. A norma dell'art. 196 c.g.c., "*Se l'appellante non compare all'udienza di discussione, il Collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio*.".

3. Rilevata l'assenza del difensore dell'appellante anche all'udienza del 19.11.2025, in applicazione del ridetto art. 196 c.g.c., l'appello va dichiarato improcedibile.

4. Non essendo costituito l'appellato, nulla per le spese di difesa.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità, disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello.

Nulla per le spese.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità, disposta, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.11.2015.

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Dott.ssa Giuseppina Mignemi
F.to digitalmente

Dott.ssa Giuseppina Maio
F.to digitalmente

Depositata il 26/11/2025

IL DIRIGENTE
F.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Giuseppina Maio
F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 26/11/2025

Il Dirigente

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 26/11/2025

Il Dirigente
F.to digitalmente